



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI BOLOGNA

SEZIONE 15

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<b>PARMEGGIANI</b>	<b>CARLO</b>	<b>Presidente</b>
<input type="checkbox"/>	<b>LABANTI</b>	<b>SANDRO</b>	<b>Relatore</b>
<input type="checkbox"/>	<b>CONTI</b>	<b>ALBERTO</b>	<b>Giudice</b>

**dariodibello@dottorini.com**

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sull' appello n° 2499/10 depositato il 11/10/2010
- avverso la sentenza n° 95/17/2009 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di BOLOGNA proposto dall'ufficio: REGIONE EMILIA ROMAGNA

**controparte:**

LUIGI  
40026 IMOLA BO

**difeso da:**

OLIVIERI AVV. MATTEO  
CORSO MAZZINI 55 48018 FAENZA RA

**Atti impugnati:**

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 2007 01300048 00 TAS.AUTOMOBILI 2004

**dariodibello@dottorini.com**

SEZIONE

N° 15

REG.GENERALE

N° 2499/10

UDIENZA DEL

23/01/2012

ore 14:00

SENTENZA

N°

8/15/12

PRONUNCIATA IL:

23 GEN. 2012

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

8 FEB. 2012

Il Segretario  
Il segretario  
**Nicolino Iacovaccio**



**dariodibello@dottorini.com**

**Udienza del 23 Gennaio 2012 Ore 14.00**

Pratica R.G.A. 2499/10 del 11.10.2010

Sentenza impugnata n. 95/17/2009 del 08.07.2009 - Commissione Provinciale di Bologna.

Contribuente: Luigi

Ufficio: Regione Emilia Romagna

Oggetto: Cartella di pagamento tasse auto 2004

**FATTO E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO**

La contribuente ricorreva contro la cartella di pagamento relativa all'omesso pagamento della tassa automobilistica dovuta per l'anno 2004 in relazione ad un motoveicolo immatricolato nel 1982. Il contribuente chiedeva l'annullamento della cartella in quanto trattandosi di un motoveicolo ultraventennale, in base all'art. 63, comma 2, L. 342/2000 tale tassa non era dovuta.

La Commissione tributaria provinciale di Bologna, con ampia e motivata decisione accoglieva il ricorso sulla base del fatto che la norma citata fissa criteri oggettivi e non delinea alcuna procedura di tipo autorizzativo, né è prevista alcuna domanda per usufruire del beneficio ivi previsto, per cui la fruizione di detto beneficio spetti *ex lege* in ragione dell'inclusione del veicolo nell'apposito elenco.

Si appella a questa Commissione la Regione Emilia Romagna ribadendo la propria posizione nel sostenere che la tassa era dovuta pienamente in quanto il veicolo alla data del 28/02/2004 non possedeva la determinazione dell'Asi o della Fmi che ne attestasse il requisito di storicità, a sostegno cita tre sentenze della Commissione tributaria regionale e due della provinciale di Bologna, chiede pertanto l'annullamento della decisione impugnata e nel merito dichiarare dovuta la tassa con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.

Resiste il contribuente con proprie contro deduzioni in via preliminare chiede che l'appello sia dichiarato tardivo in quanto presentato 1 anno e 69 giorni dopo la pubblicazione della decisione di primo grado avvenuta il 08/07/2009, mentre la raccomandata di notifica dell'appello è stata spedita il 14.09.2010 e depositato il giorno 11.10.2010, nel merito ribadisce sostanzialmente quanto già sostenuto nel primo grado di giudizio e cioè che il motoveicolo è da considerare storico in quanto inserito nell'apposito elenco di modelli di motoveicoli di interesse storico e collezionistico redatto dalla Fmi, di conseguenza, sostiene il contribuente, il motoveicolo posseduto rientra fra quelli meritevoli di esenzione ai sensi della normativa di riferimento, in aggiunta il contribuente sostiene che la normativa non prevede alcun obbligo di certificazione e che comunque come da documentazione allegata il motoveicolo risulta essere in buono stato di conservazione ed iscritto nel registro di una associazione che tutela il patrimonio motoristico storico, chiede pertanto che l'appello venga respinto con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Successivamente con una memoria aggiuntiva il contribuente riferisce che la risoluzione 112/E del 29/11/2011 emanata dalla direzione centrale normativa dell'agenzia delle entrate avalla e conferma le proprie ragioni, tale risoluzione viene allegata in copia agli atti.

**MOTIVO DELLA DECISIONE**

Questa Commissione visti gli atti e la documentazione allegata e la normativa di riferimento, ritiene che l'appello della regione Emilia Romagna non sia meritevole di accoglimento.

In merito alla richiesta preliminare di inammissibilità dell'appello per decorso termine di impugnazione, questa Commissione rileva che la notifica è stata fatta il 14.09.2010, cioè dopo un anno e sessantanove giorni rispetto alla pubblicazione della decisione della Commissione tributaria provinciale di Bologna. Per quanto riguarda i termini di impugnazione l'art. 51 dlgs 546/92 dispone che il termine per impugnare la sentenza è di 60 giorni, decorrente dalla sua notificazione ad istanza di parte, salvo quanto disposto dall'art. 38, comma 3, del medesimo decreto, il quale prevede che se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza si applica l'art. 327, comma 1, c.p.c., che stabilisce che



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
Emilia Romagna - Sezione XV - Via Paolo Nanni Costa, 28 - Bologna  
**dariodibello@dottorini.com**



indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione, non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Tale termine è stato ridotto da un anno a sei mesi dalla L. 69/2009 che all'art. 58 della L. 69/2009 delle disposizioni transitorie dispone che le disposizioni contenute dalla legge modificano il c.p.c. ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. La Suprema Corte di Cassazione con numerose sentenze (6667/81, 2258/85, 20817/09) ha statuito che il periodo di sospensione feriale di cui alla L. 742/69 può operare due volte se il periodo di decorrenza del termine inizia prima di un periodo feriale e termina all'interno del secondo periodo feriale, di conseguenza nel caso di specie il termine decadenziale sarebbe sopravvenuto il 07/10/2010, dato che l'invio del plico raccomandato è avvenuto il 14/09/2010 e depositato presso la segreteria della Commissione entro i 30 giorni prescritti, ne risulta che l'appello è stato presentato nei termini.

Per quanto riguarda il merito, questa Commissione non può che allinearsi con la propria pregressa giurisprudenza che è anche in linea con quanto stabilito dall'agenzia delle entrate con la sua circolare del 01.06.2011 e la sua risoluzione n. 112/E del 2011, e cioè questa Commissione ritiene che l'art. 63 della L. 342/2000 deve interpretarsi nel senso che per potere godere dello status di veicolo storico è sufficiente che tale veicolo rientri tra quelli elencati dall'Asi o dalla Fmi, così come riferito dalla normativa stessa, e quindi, senza ulteriori adempimenti non previsti dalla legge, nel caso di specie, in aggiunta, il contribuente ha provveduto a documentare che il motoveicolo posseduto è iscritto in una associazione che tutela il patrimonio motoristico storico.

E' errata l'interpretazione che di detto articolo ne vuole dare la Regione Emilia Romagna, giustificando tra l'altro la propria posizione come una impossibilità di accertare la veridicità dell'assunto del contribuente, e caricando il contribuente di compiti e/o di incombenze non previste dalla normativa, ciò anche in base allo Statuto del Contribuente cui anche la Regione Emilia Romagna in tema di tributi deve attenersi nei rapporti con i contribuenti, che devono essere improntati sulla loro buona fede e sulla loro trasparenza e certezza, e non certo sulle vessazioni gratuite o su carichi burocratici non previsti dalle normative vigenti e richiesti unicamente per il fatto che non ci si è dotati di una adeguata organizzazione.

In effetti dal testo del citato art. 63 L. 342/2000 si evince chiaramente che è demandata all'Asi o alla Fmi soltanto l'elencazione dei modelli di autoveicolo o di motoveicolo suscettibili di essere dichiarati storici, la frase che "tale determinazione è aggiornata annualmente" esclude tassativamente che detti enti siano tenuti ad esaminare ogni singolo veicolo rilasciando apposita dichiarazione e depone univocamente a favore del carattere generale dell'elenco ivi previsto.

Tra l'altro anche la circolare del 01.06.2001 dell'agenzia delle entrate condivide tale impostazione laddove sostiene che il citato art. 63 non delinea alcuna procedura di tipo autorizzativo o certificatorio e concerne unicamente atti di portata generale come marca, modello ed anno di costruzione ed a prescindere dal concreto riscontro del loro stato d'uso o di manutenzione, in questo senso è anche la risoluzione n. 112/e dell'Agenzia delle entrate prodotta dal contribuente che seppur emessa come interpretazione per la regione Sardegna nel punto controverso interpreta la norma nella sua interpretazione generale e non particolare.

Nel caso di specie la Federazione Motociclistica Italiana (Fmi) in ottemperanza a quanto stabilito dal citato art. 63 ha deliberato di individuare i motoveicoli di interesse storico anno per anno, il motoveicolo oggetto del presente contenzioso risulta essere ricompreso in detto elenco ed in aggiunta risulta essere iscritto ad una associazione di motoveicoli storici la cui certificazione è allegata al ricorso introduttivo ed attesta il suo buono stato di uso e conservazione.

Questo fatto supera qualsiasi obiezione o censura avanzata dall'appellante in quanto il contribuente attesta un fatto proprio, ovvero che il motoveicolo presenta determinate caratteristiche e rientra tra gli elenchi pubblicati dalla Fmi, la quale non ha un potere certificativo per ogni singolo motoveicolo, è superfluo altresì ricordare che qualsiasi abuso in termini di autodichiarazione o di autoattestazione è penalmente sanzionato e che l'iscrizione di tale motoveicolo ad una associazione di moto d'epoca sia equipollente ad una autodichiarazione in quanto è notorio che l'iscrizione a tale sodalizi richiede che la



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
Emilia Romagna - Sezione XV - Via Paolo Nanni Costa, 28 - Bologna

**dariodibello@dottorini.com**

moto sia in buono stato di conservazione, come per l'altro si evince dalla foto inserita nella scheda associativa.

L'appello deve quindi essere rigettato, per quanto riguarda le spese possono essere compensate stante il contrasto giurisprudenziale solo risolto recentemente.

P.Q.M.

La Commissione rigetta l'appello e per l'effetto conferma la decisione impugnata. Spese compensate.

Così deciso in Bologna il 23 Gennaio 2012

( Il Relatore )

Sandro Labanti

( Il Presidente )

Carlo Parmeggiani



**dariodibello@dottorini.com**